

# Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
<b>5764 R2</b>	21 marzo 2006	CONSIGLIO DI STATO
Concerne		

**della Commissione della gestione e delle finanze  
sull'iniziativa parlamentare 12 maggio 1997 presentata nella forma  
elaborata da Raoul Ghisletta per la modifica del capitolo III (Misure di  
previdenza) della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei  
membri del Consiglio di Stato e per l'assoggettamento dei Consiglieri di  
Stato alla legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato  
(v. messaggio 14 marzo 2006 n. 5764)**

L'ultimo dibattito parlamentare sul sistema previdenziale dei Consiglieri di Stato ebbe luogo nel 1989, anno in cui il Gran Consiglio si oppose al loro inserimento nella Cassa pensioni dello Stato, respingendo l'iniziativa parlamentare 8.11.1976 di Pietro Martinelli, Marco Krähenbühl e Antonio Soldini.

L'iniziativa Ghisletta del 12.5.1997 ha raggiunto un tempo di giacenza quasi simile a quella Martinelli: il tempo passato si spiega con le difficoltà nella raccolta dei dati e con il fatto che i deputati hanno approfondito una serie di aspetti importanti in seno alla speciale sottocommissione della Commissione gestione e finanze, senza tuttavia giungere ad una convergenza politica. Pertanto all'inizio del 2006 la Commissione della gestione e delle finanze ha deciso di evadere l'iniziativa Ghisletta con due rapporti. Il presente rapporto **accoglie l'iniziativa del 1997 e la perfeziona su alcuni aspetti** alla luce del dibattito in sottocommissione e delle indicazioni tecniche ricevuto dall'Amministrazione cantonale. In particolare il testo di legge allegato al rapporto precisa le norme applicabili ai Consiglieri di Stato in caso malattia e infortuni e altre assenze, introduce un'indennità di uscita e una rendita d'uscita che fungono da piano sociale, regola la possibilità di rimanere affiliati alla Cassa pensioni dello Stato dopo il termine della carica, prevede una copertura ottimale in caso d'invalidità e di decesso dei membri del Governo e infine garantisce tutti i diritti degli attuali Consiglieri di Stato, per i quali non cambia nulla. **L'iniziativa così perfezionata introduce una previdenza professionale che permette un risparmio di oltre il 50% rispetto all'attuale previdenza dei membri del Governo.** L'iniziativa inoltre permette di **allineare la previdenza professionale dei membri del Governo ticinese alla norma vigente nella maggior parte dei Cantoni**, che prevede l'inserimento dei Consiglieri di Stato nella cassa pensioni dei dipendenti cantonali e il pagamento da parte loro dei premi assicurativi, completati da normative supplementari per un piano sociale in caso di non rielezione (vedi capitolo 1.4).

Malgrado questi perfezionamenti **la maggioranza commissionale ha opposto il suo veto ideologico al passaggio dei Consiglieri di Stato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e al pagamento dei premi assicurativi da parte dei Consiglieri di Stato.** È una posizione politicamente legittima, ma assolutamente rigida e discutibile, in quanto non tiene conto del cambiamento sociale nel **Paese, che difficilmente può**

**comprendere la sussistenza di privilegi enormi come quello dell'attuale previdenza dei membri del Governo cantonale, quando ampi strati della popolazione non godono di stipendi e di garanzie nemmeno lontanamente paragonabili a seguito della crescente liberalizzazione dell'economia:** le possibilità di reinserimento professionale sono mille volte maggiori per un ex Consigliere di Stato che per una commessa, un operaio, un artigiano o un impiegato.

La posizione rigida della maggioranza commissionale nemmeno tiene conto dell'**introduzione del libero passaggio nella previdenza professionale**, per cui il membro del Governo porta con sé integralmente un capitale previdenziale ad ogni cambiamento professionale: e la carica di Consigliere di Stato altro non è che un mestiere esercitato durante una parte della vita., di regola preceduto e seguito da altre professioni. Non parliamo poi della questione finanziaria: ormai sembra una costante il fatto che **per la maggioranza commissionale non si devono toccare i privilegiati, ma solamente il resto della popolazione.**

Risibile infine è l'argomento in base al quale il peggioramento del piano previdenziale dei membri del Governo non permetterebbe di trovare una classe governante valida, dato che le condizioni finanziarie e di lavoro dei membri del Governo sono molto interessanti per la grande maggioranza della popolazione attiva.

Il **Consiglio di Stato**, tranquillizzato dal fatto che i diritti dei Consiglieri di Stato in carica sono totalmente salvaguardati dall'iniziativa, non ha inteso pronunciarsi sulla stessa: vedi Messaggio n. 5137 del 4 luglio 2001 pag. 4 e Messaggio n. 5764 del 14 marzo 2006.

## **1. CONDIZIONI SALARIALI E PREVIDENZA PROFESSIONALE ATTUALE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI STATO**

### **1.1 Stipendio dei Consiglieri di Stato**

Lo stipendio annuo di un Consigliere di Stato è di 230'777 fr lordi (2003) e si situa in buona media a livello svizzero. In base all'art. 5 della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato possono inoltre essere aggiunti i gettoni e le indennità di trasferta per le riunioni negli organi degli enti parastatali, non però le indennità fisse e i tantièmes, che vanno riversati allo Stato. La presidenza e la vicepresidenza del Consiglio di Stato sono compensati con una modesta indennità: 2'000 fr e 1'000 fr annui. Oltre a ciò i Consiglieri di Stato possono beneficiare di un rimborso spese forfetario di 15'000 fr annui.

#### **Tabella - Stipendi fuori classe del Cantone**

Stipendi dei Consiglieri di Stato e dei Magistrati calcolati rispetto al massimo della 39a classe d'organico, che al 1.1.2003 era di Fr 157'527:

- Consigliere di Stato: 146,5% (230'777 fr lordi, 216'177 fr netti)
- Giudice del Tribunale dell'appello: 129% (fr 203'210 lordi, fr 168'804 netti)
- Giudici dell'istruzione e dell'arresto: 125% (fr 196'909 lordi, fr 163'515 netti)
- Procuratore pubblico generale e procuratori pubblici: 123% (fr 193'758 lordi, fr 160'869 netti)
- Pretore, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale delle espropriazioni, magistrato dei minorenni: 118,5% (fr 186'669 lordi, fr 154'918 netti)
- Sostituto Procuratore pubblico: 100% (fr 157'527 lordi, fr 130'452 netti)

## 1.2 Attuale previdenza professionale dei Consiglieri di Stato

Le misure di previdenza dei Consiglieri di Stato sono regolate dal capitolo III della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 1963 (con alcuni ritocchi entrati in vigore nel 1973 e 1976): **le misure di previdenza dei membri del Governo sono pagate interamente dallo Stato, senza alcun finanziamento da parte dei Consiglieri di Stato.**

Le prestazioni principali previste per i Consiglieri di Stato sono le seguenti:

- l'articolo 9 prevede una pensione annua minima per invalidità o vecchiaia (65 anni) del 40% dell'onorario, qualora il pensionamento avvenga nei primi 5 anni d'attività: **la pensione annua massima per invalidità o vecchiaia è pari al 60% dell'onorario ed è raggiunta dopo 12 anni completi d'attività** (40% dei primi 5 anni; 20% maturato nei successivi 7 anni in ragione del 3% annuo);
- l'articolo 10 prevede un'indennità unica d'uscita del 15% dell'onorario (fr 34'616 nel 2003), qualora il Consigliere di Stato dia le dimissioni o non sia confermato nei primi 3 anni d'attività;
- l'articolo 10 prevede inoltre per il Consigliere dimissionario o non confermato dopo 3 anni d'attività una rendita annua d'uscita del 15% dell'onorario: **la rendita annua massima d'uscita è del 60% dell'onorario (fr 138'466 nel 2003) ed è raggiunta dopo 15 anni completi d'attività** (60% = 15% dei primi 3 anni; 45% = 3,75% x 12 anni). Alla rendita d'uscita si aggiunge il **contributo sostitutivo AVS/AI (fr 21'522 nel 2003)**, fintantoché l'ex Consigliere di Stato non percepisce una rendita AVS/AI (art. 27 Legge cassa pensioni dello Stato). **In totale l'ex Consigliere di Stato può ricevere dal Cantone una rendita annua d'uscita che ammonta al massimo a 160'000 Fr annui (2003). La rendita annua d'uscita è sospesa se e fino a quando l'ex Consigliere di Stato consegue un reddito d'attività lucrativa che supera l'onorario del Consigliere di Stato**, ossia 230'777 fr (2003): la regola cessa di valere dopo il raggiungimento dell'età AVS;
- l'articolo 16 precisa che **gli anni prestati come dipendente dell'amministrazione cantonale** sono computati come quelli prestati in qualità di Consigliere di Stato: la Cassa pensioni dello Stato trasferisce allo Stato *"tasse e contributi ricevuti, senza interessi"*;
- gli altri articoli regolano la pensione vedovile e per orfani.

## 1.3 Costi del sistema previdenziale del Consiglio di Stato

I costi di questo sistema previdenziale a carico dello Stato sono registrati alla voce 922.307.002: la somma di 5,4 milioni a consuntivo 2004 comprende oltre agli ex Consiglieri di Stato anche gli ex magistrati non affiliati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (entrati in carica sino al 31.12.1985).

Nel periodo 1992-2001 le prestazioni versate agli ex Consiglieri di Stato (21 persone) sono passate **da 1,3 milioni a 1,8 milioni fr**: la **prestazione media è di 87'500 fr annui**, ritenuto che **11 casi su 21 hanno avuto una durata di carica tra i 5 e gli 8 anni** (costo medio di questa categoria: 74'500 fr annui).

Alcuni casi esemplificativi danno un'idea dei **costi enormi del sistema attuale**. Prendiamo il caso più frequente della durata in carica di 8 anni con tre varianti relative all'anno di cessazione della carica (a 50, 55 e 60 anni). Dai tre casi di cui sotto emerge che, **considerato il vantaggioso sistema pensionistico interamente a carico dello Stato, lo stipendio reale dei Consiglieri di Stato è di ca. 500'000 fr annui.**

### ***Caso medio 1: 8 anni d'attività con cessazione della carica a 50 anni***

Un Consigliere di Stato si dimette all'età di 50 anni dopo 8 anni d'attività (oppure avendo 8 anni computabili ai sensi dell'art. 16 Legge onorario). Secondo il sistema attuale riceve, a carico dallo Stato, una rendita annua d'uscita di 99'400 fr fino a 65 anni e in seguito di 77'900 fr

Il calcolo è il seguente:

1) rendita:  $33,75 \% \times 230'777 \text{ fr} = \text{fr } 77'900$

2) supplemento sostitutivo: fr 21'500 (al raggiungimento dell'età AVS decade il supplemento sostitutivo a carico dello Stato e subentra l'AVS)

3) totale: fr 99'400

Considerata una speranza di vita di 80 anni gli oneri a carico dello Stato sono di **2'659'000 fr** e rappresentano un onere supplementare pari al 144% dell'onorario versato al Consigliere di Stato durante 8 anni (onorario del Consigliere di Stato 2003:  $230'777 \text{ fr} \times 8 = \mathbf{1'846'000 \text{ fr}}$ ). Pertanto lo stipendio reale del Consigliere di Stato in questione durante la sua carica ammonta a **563'000 fr annui (4'505'000 fr : 8 anni)**.

### ***Caso medio 2: 8 anni d'attività con cessazione della carica a 55 anni***

Questo Consigliere di Stato si dimette all'età di 55 anni dopo 8 anni d'attività (oppure avendo 8 anni computabili ai sensi dell'art. 16 Legge onorario). Secondo il sistema attuale riceve dallo Stato una rendita annua di 99'000 fr da 55 anni in poi (al raggiungimento dell'età AVS decade il supplemento sostitutivo di fr 21'522 annui e subentra l'AVS). Gli oneri a carico dello Stato sono di **2'162'000 fr**: i costi del sistema previdenziale attuale in questo caso rappresentano un onere supplementare pari al 117% dell'onorario versato al Consigliere di Stato durante 8 anni ( $230'777 \text{ fr} \times 8 = \mathbf{1'846'000 \text{ fr}}$ ). Pertanto lo stipendio reale di questo Consigliere di Stato durante la sua carica ammonta a **501'000 fr annui (4'008'000 fr : 8 anni)**.

### ***Caso medio 3: 8 anni d'attività con cessazione della carica a 60 anni:***

Questo Consigliere di Stato si dimette all'età di 60 anni dopo 8 anni d'attività (oppure avendo 8 anni computabili ai sensi dell'art. 16 Legge onorario). Secondo il sistema attuale riceve dallo Stato una rendita di 99'000 fr annui da 60 anni (al raggiungimento dell'età AVS decade il supplemento sostitutivo di fr 21'522 annui e subentra l'AVS). Gli oneri a carico dello Stato sono di **1'665'000 fr** e rappresentano un onere supplementare pari al 90% dell'onorario versato al Consigliere di Stato durante 8 anni ( $230'777 \text{ fr} \times 8 = \mathbf{1'846'000 \text{ fr}}$ ). Pertanto lo stipendio reale di questo Consigliere di Stato durante la sua carica ammonta a **438'000 fr annui (3'511'000 fr : 8 anni)**.

### ***Caso massimo 1: 15 anni d'attività con cessazione della carica a 50 anni***

Questo Consigliere di Stato si dimette all'età di 50 anni dopo 15 anni completi d'attività (oppure avendo 15 anni computabili ai sensi dell'art. 16 Legge onorario). Secondo il sistema attuale riceve dallo Stato la rendita massima di 160'000 fr annui da 50 anni (al raggiungimento dell'età AVS decade il supplemento sostitutivo di fr 21'522 annui e subentra l'AVS).

Gli oneri a carico dello Stato sono di **4'476'000 fr** e rappresentano un onere supplementare pari al 129% dell'onorario versato al Consigliere di Stato durante 15 anni ( $230'777 \text{ fr} \times 15 = \mathbf{3'462'000 \text{ fr}}$ ). Pertanto lo stipendio reale di questo Consigliere di Stato durante la sua carica ammonta a **529'000 fr annui (7'938'000 fr : 15 anni)**.

## **Caso massimo 2: 15 anni d'attività con cessazione della carica a 55 anni**

Il Consigliere di Stato si dimette all'età di 55 anni dopo 15 anni completi d'attività (oppure avendo 15 anni computabili ai sensi dell'art. 16 Legge onorario). Secondo il sistema attuale riceve dallo Stato la rendita massima di 160'000 fr annui da 55 anni (al raggiungimento dell'età AVS decade il supplemento sostitutivo di fr 21'522 annui e subentra l'AVS). Gli oneri a carico dello Stato sono di **3'677'000 fr** e rappresentano un onere supplementare pari al 106% dell'onorario versato al Consigliere di Stato durante 15 anni ( $230'777 \text{ fr} \times 15 = \mathbf{3'462'000 \text{ fr}}$ ). Pertanto lo stipendio reale di questo Consigliere di Stato durante la sua carica ammonta a **476'000 fr annui (7'139'000 fr : 15 anni)**.

### **1.4 Confronto sulla previdenza dei Governi cantonali**

Grazie a uno studio della Cancelleria del Canton Soletta, realizzato all'inizio del 2002, è possibile fare un sintetico confronto dei sistemi previdenziali per i Governi dei vari Cantoni. (allegato 1).

Da esso risulta che **in ben 17 Cantoni i Consiglieri di Stato sono affiliati alla cassa pensioni del personale del Cantone**: Appenzello esterno, Berna, Basilea campagna, Basilea Città, Glarona, Giura (con finanziamento complementare dello Stato), Obwaldo, San Gallo (con finanziamento complementare dello Stato), Svitto, Turgovia, Uri, Vaud, Vallese, Zugo, Appenzello interno, Ginevra, Zurigo. A Lucerna l'affiliazione alla cassa pensioni cantonale è puramente formale. Nei Grigioni, a Neuchâtel, a Sciaffusa vi è un fondo speciale per i membri del Governo, mentre nei Cantoni Argovia, Ticino e Friburgo lo Stato paga le prestazioni con la gestione corrente.

**Nella maggior parte dei Cantoni i Consiglieri di Stato pagano un premio per la loro previdenza professionale**: nel 2002 solamente i Consiglieri di Stato dei Cantoni Giura, Ticino, Zugo, Svitto, San Gallo e Friburgo non pagavano alcun premio.

**La maggior parte dei Cantoni prevede inoltre degli indennizzi in caso di non rielezione**, il che appare legittimo e auspicabile per garantire una certa indipendenza al Consigliere di Stato a rischio nella carriera politica: vi sono delle indennità d'uscita in due casi (6 mesi di stipendio); nei Grigioni vi è un sistema misto (rendita del 4% per anno di funzione + indennità in capitale). Nel resto dei cantoni vi sono delle rendite d'uscita, che scattano dopo 8-12 anni (non di rado si esige anche un'età di almeno 50-55 anni).

## **2. CAMBIAMENTO PROPOSTO NELLA PREVIDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO**

### **2.1 Presentazione delle modifiche**

Il presente rapporto accoglie le modifiche suggerite dall'iniziativa parlamentare elaborata Ghisletta del 12.5.1997 e la perfezionarla su alcuni punti come indicato nell'introduzione al presente rapporto.

Il presente rapporto propone una **soluzione ponderata ed equilibrata**, che:

- **tutela gli interessi dei Consiglieri di Stato in carica;**
- **garantisce per il futuro e per quanto possibile l'indipendenza dei membri del Governo;**
- **adatta in tempi ragionevoli il sistema previdenziale dei Consiglieri di Stato ticinesi alla legge federale sul libero passaggio;**
- **viene incontro al senso comune di equità che prevede il pagamento di premi per il secondo pilastro da parte di tutti i dipendenti, compresi i dirigenti;**

- offre buone prestazioni previdenziali, meno esorbitanti e più consone a tempi di rigore finanziario che attraversa il Cantone, consentendo un notevole risparmio strutturale per lo Stato, valutabile attorno al 70-80% rispetto al sistema previdenziale in vigore. In proposito si veda per il dettaglio l'allegato al rapporto, che esamina il risparmio per il Cantone su tre casi medi (Consiglieri di Stato con 8 anni d'attività).

**In sostanza la soluzione proposta prevede 4 punti:**

- 1) **Diritti acquisiti per tutti i beneficiari attuali** di prestazioni sulla base della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato.
- 2) **Diritti acquisiti per i Consiglieri di Stato che entreranno in carica sino al 31.12.2006:** saranno mantenute le prestazioni attuali previste dalla Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato e i Consiglieri di Stato non dovranno pagare alcun premio, cosicché non subiranno alcuna diminuzione di stipendio in corso di carriera.
- 3) **A) Affiliazione alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato per i Consiglieri di Stato che entreranno in carica a partire dal 1.1.2007:** le prestazioni saranno le medesime di quelle previste per gli altri affiliati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, il premio a carico del Consigliere di Stato sarà uguale a quelli degli altri dipendenti: pertanto lo stipendio netto dei Consiglieri di Stato che entreranno in carica a partire dal 1.1.2007 passerà da 216'177 fr a 195'752 fr (dato 2003). In tal modo si avvicineranno gli stipendi netti dei Consiglieri di Stato e dei magistrati, visto che rimarranno invariati gli stipendi lordi calcolati rispetto al massimo della 39a classe d'organico (1.1.2003: fr 157'527):
  - Consiglieri di Stato: 146,5% (230'777 fr lordi, fr 195'752 netti; l'onorario netto senza premio cassa pensioni è 216'177 fr)
  - giudici del Tribunale dell'appello: 129% (fr 203'210 lordi, fr 168'804 netti)
  - giudici dell'istruzione de dell'arresto; 125% (fr 196'909 lordi, fr 163'515 netti)
  - procuratore pubblico generale e procuratori pubblici: 123% (fr 193'758 lordi, fr 160'869 netti)
  - pretori, presidente della Pretura penale, presidente del Tribunale delle espropriazioni, magistrato dei minorenni: 118,5% (fr 186'669 lordi, fr 154'918 netti)
  - sostituti procuratori pubblici: 100% (fr 157'527 lordi, fr 130'452 netti)

Il salario assicurato dei Consiglieri di Stato sarà limitato dall'art. 10, cpv. 3 Lcpds, pari nel 2003 a fr 177'890 (l'onorario lordo di fr 230'777, meno la quota di coordinamento di fr 25'320, darebbe teoricamente un salario assicurato di fr 205'457).

Anche in considerazione della riduzione di stipendio netto e della lieve riduzione dello stipendio assicurabile teoricamente (superiore al 10%) proponiamo alle lettere B, C e D tre facilitazioni specifiche per i Consiglieri di Stato che entreranno in carica a partire dal 1.1.2007.

- B) Introduzione di un nuovo articolo nella legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato che entreranno in carica a partire dal 1.1.2007, che prevede per i Consiglieri di Stato non rieletti o dimissionari un'indennità d'uscita e una rendita d'uscita sul modello della legge sull'onorario dei magistrati e dell'art. 18 legge stipendi degli impiegati e docenti, in aggiunta alla prestazione di libero passaggio.**

Per tenere conto del maggior rischio incorso dai Consiglieri di Stato gli importi dell'indennità d'uscita vengono triplicati rispetto ai dipendenti dello Stato, per cui si ha un'indennità di uscita di due mensilità (pari a fr 35'504 nel 2003) per ogni anno di carica prestato. Qualora il Consigliere di Stato dimissionario avesse svolto, prima di diventare Consigliere di Stato, degli anni alle dipendenze dello Stato questi anni, per il calcolo della prestazione d'uscita, non saranno computati come anni di carica, ma come anni di servizio ai sensi della legge stipendi valida per i dipendenti dello Stato.

Anziché l'indennità d'uscita dopo i 45 anni d'età è prevista una rendita d'uscita, sul modello di quanto previsto dalla legge onorario magistrati (art. 10a): infatti se ci si limitasse all'indennità d'uscita si riscontrerebbero situazioni limite assai costose per lo Stato (es versamento di un'indennità d'uscita a 57 anni e pensionamento anticipato a 58 anni).

Con l'introduzione di un'indennità e di una rendita d'uscita, che sono complementari al sistema pensionistico di base, si vuole garantire una certa indipendenza al Consigliere di Stato in fase dimissionaria, assicurandogli un congruo capitale o rendita per il periodo consacrato alla ricerca di un nuovo impiego.

**C) Dopo i 50 anni d'età e dopo 15 anni d'assicurazione (i versamenti di libero passaggio e riscatti sono calcolati) il Consigliere di Stato (entrato in carica a partire dal 1.1.2007) se non sarà rieletto o se dimissionerà potrà rimanere affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato,** se paga il premio previsto per gli assicurati. Rispetto alla regola già prevista dalla legge Cassa pensioni dello Stato si introduce una disposizione speciale per l'ex Consigliere di Stato: la continuazione del versamento del premio del datore di lavoro da parte dello Stato in caso l'ex Consigliere di Stato cessi completamente l'attività lucrativa o sia disoccupato. In caso di attività a tempo parziale il contributo sarà ridotto percentualmente. Questa soluzione garantisce maggiormente i diritti pensionistici degli ex Consiglieri di Stato che dimissionano o non sono rieletti tra i 50 e 60 anni (età di pensionamento della Cassa pensioni dello Stato), in particolare per quelli che hanno potuto acquistare solo pochi anni d'assicurazione al momento dell'affiliazione alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato. Il costo per lo Stato è pari all'11,6% del salario assicurato, ossia 20'635 fr annui (2003).

**D) Lo Stato prenderà pure a carico un'assicurazione puro rischio per i Consiglieri di Stato che entreranno in carica a partire dal 1.1.2007, con l'obiettivo di garantire loro la copertura massima prevista dalla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in caso di decesso e d'invalidità:** la soluzione permette di migliorare l'assicurazione dei Consiglieri di Stato eletti in età avanzata e con prestazioni di libero passaggio modeste. L'Amministrazione cantonale non ha potuto quantificare il costo di una simile assicurazione: è possibile che le prestazioni possano essere vantaggiosamente garantite dallo Stato senza stipulare un'assicurazione presso terzi.

## **2.2 Commento alle modifiche della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato**

### **Art. 8 - Diritto applicabile**

Al cpv. 1 si completano le norme sulle condizioni di lavoro con le norme sui congedi valide per i dipendenti dello Stato.

Al cpv. 2 (nuovo) si introduce un sistema complementare d'indennità d'uscita/rendita d'uscita per i Consiglieri di Stato che entreranno in carica a partire dal 1.1.2007, come pure per questi ultimi la continuazione del versamento del premio da parte dello Stato in caso gli ex Consiglieri di Stato rimangano affiliati alla Cassa pensioni dello Stato e siano senza attività lucrativa o disoccupati. Se l'ex Consigliere di Stato riprende l'attività a tempo parziale il versamento del premio da parte dello Stato è ridotto proporzionalmente: ad es. in caso d'attività al 60%, il contributo dello Stato per il pagamento del premio del datore di lavoro è ridotto al 40%, per cui l'ex Consigliere di Stato avrà a suo carico il 100% del premio del dipendente e il 60% del premio del datore di lavoro. La continuazione dell'affiliazione alla Cassa pensioni dello Stato da parte degli ex Consiglieri di Stato è vincolata all'età 50 anni e a un minimo di 15 anni d'assicurazione che possono essere anche riscattati da parte dell'assicurato.

#### ***Art. 21 - Disposizioni abrogative***

L'articolo 21 abroga il capitolo III (Misure di previdenza) della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato, mantenendolo in vigore unicamente per i Consiglieri di Stato che entreranno in carica sino al 31.12.2006.

### **2.3 Commento alla modifica della legge Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato**

#### ***Art. 4 - Assicurazione obbligatoria***

L'articolo 4 sancisce l'affiliazione alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato dei Consiglieri di Stato, che entreranno in carica a partire dal 1.1.2007.

### **3. CONCLUSIONI**

Per chiamare i Consiglieri di Stato a finanziare la propria previdenza professionale come fa la quasi totalità dei lavoratori, per porre termine a un privilegio politico ormai inattuale, iniquo e scioccante per la maggior parte della popolazione, per tener conto della legge sul libero passaggio nella previdenza professionale e per conseguire un significativo risparmio finanziario per le casse pubbliche, invitiamo il Gran Consiglio ad approvare le allegate modifiche della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e della Legge Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976.

Per la minoranza della Commissione gestione e finanze:

Raoul Ghisletta, relatore

Carobbio Guscetti M. - Ferrari M.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 12 maggio 1997 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta;
- visto il rapporto di minoranza 21 marzo 2006 n. 5764 R2 della Commissione della gestione e delle finanze,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 è modificata come segue:

#### **Art. 8**

##### **Diritto applicabile**

<sup>1</sup>Sono applicabili ai Consiglieri di Stato le norme previste dalle leggi sull'ordinamento e sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, in particolare quelle che concernono vacanze, congedi, assicurazione infortuni, indennità economia domestica e figli, modalità di pagamento, assenza per malattia o infortunio, indennità ai superstiti, assenza per servizio militare. Non è applicabile l'art. 64, cpv. 2 LORD.

<sup>2</sup>I Consiglieri di Stato entrati in carica a partire dal 1.1.2007:

- a) se cessano la funzione prima di 45 anni compiuti hanno diritto a un'indennità d'uscita, salvo in caso di pensionamento. L'indennità è pari al doppio dell'onorario mensile, compresa l'indennità di economia domestica, per ogni anno intero nella carica. Gli anni precedenti di servizio presso lo Stato sono calcolati ai sensi della legge stipendi;
- b) se cessano la funzione a partire da 45 anni compiuti hanno diritto a una rendita d'uscita, salvo in caso di pensionamento. La rendita è pari al 2% dell'onorario assicurato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato per ogni anno prestato nella carica, ritenuto un massimo del 60%. Gli anni precedenti di servizio presso lo Stato sono calcolati ai sensi della legge stipendi. La rendita è aumentata di un importo uguale a quello previsto dagli artt. 25 cpv. 2 e 27 cpv. 2 LCP e viene versata sino al compimento di 60 anni;
- c) se al momento della cessazione della carica hanno 50 anni compiuti e 15 anni d'assicurazione hanno diritto di rimanere affiliati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato: lo Stato continua a versare il premio a carico del datore di lavoro, qualora l'ex Consigliere di Stato non abbia ripreso un'attività lucrativa; in caso d'attività lucrativa a tempo parziale il versamento dello Stato è ridotto proporzionalmente.

<sup>3</sup>I Consiglieri di Stato entrati in carica a partire dal 1.1.2007 beneficiano da parte dello Stato di una copertura assicurativa complementare tale da garantire le prestazioni massime previste dalla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in caso di decesso e invalidità.

**Art. 21 cpv. 2 (nuovo)**

**Disposizioni finali**

<sup>2</sup>Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge rimangono in vigore per i Consiglieri di Stato entrati in carica sino al 31.12.2006.

**Art. 22**

**Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore. Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione.

**II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 12 maggio 1997 presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta;
- visto il rapporto di minoranza 21 marzo 2006 n. 5764 R2 della Commissione della gestione e delle finanze,

### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è modificata come segue:

#### **Art. 4 cpv. 1**

#### **Assicurazione obbligatoria**

<sup>1</sup>Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni i **Consiglieri di Stato entrati in carica a partire dal 1.1.2007**, i magistrati dell'ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), che riscuotono un salario annuo superiore alla rendita semplice massima dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). .... omissis

#### **II. - Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.



**Résultat de l'enquête menée par le Canton de Soleure "Retraite des membres de gouvernement"**

**INIZIATIVA PARLAMENTARE**

presentata nella forma elaborata dall'on. Raoul Ghisletta per la modifica del capitolo III (Misure di previdenza) della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato e per l'assoggettamento dei Consiglieri di Stato alla Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

del 12 maggio 1997

**PREMESSA**

Il capitolo III della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato regola attualmente le forme di previdenza per i Consiglieri di Stato e prevede in particolare:

- **art. 9:** una pensione annua per invalidità o vecchiaia (65 anni compiuti), che ammonta al 40% dell'onorario, se l'evento si produce nei primi 5 anni d'attività: se l'evento si produce in seguito la pensione aumenta del 3% per ogni anno fino ad arrivare ad un massimo fissato nella misura del 60% dell'onorario;
- **art. 10, cpv. 1:** una pensione annua del 15% dell'onorario se i Consiglieri di Stato dimissionano o non sono confermati dopo i primi 3 anni d'attività: la pensione aumenta del 3,75% per ogni anno in più fino a raggiungere il massimo del 60%;
- **art. 10, cpv. 2:** in caso di dimissioni o mancata conferma durante i primi 3 anni d'attività i Consiglieri di Stato percepiscono un versamento unico corrispondente al 15% dell'onorario;
- **art. 12:** la pensione del Consigliere di Stato pensionato decade nella misura in cui è fino a quando il guadagno che consegue tramite un'attività lucrativa supera, assieme alla rendita AVS/AI, l'importo dell'onorario di un Consigliere di Stato in carica (la norma non è applicabile oltre i 65 anni);
- **art. 13:** la pensione vedovile pari al 40% dell'onorario del marito, se quest'ultimo non era ancora pensionato; se il marito era già pensionato si applica l'art. 37, cpv. 2 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato;
- **art. 14:** la pensione per orfani di Consiglieri di Stato non pensionati, che è pari al 10% per ogni orfano in caso di orfano di padre e al 20% per ogni orfano in caso di orfano di padre e madre: l'articolo fissa pure un tetto massimo complessivo del 30% e rispettivamente del 60% in caso vi fossero più di 3 figli orfani;
- **art. 18:** le prestazioni sono interamente pagate dallo Stato.

**CONSIDERAZIONI**

Innanzitutto osserviamo che la formulazione del capitolo III della Legge sull'onorario e sulle previdenze dei membri del Consiglio di Stato va in ogni caso rivista, per tener conto dell'accesso alla carica di Consigliere di Stato di persone di sesso femminile: in particolare vanno rivisti gli articoli 12 (computo del guadagno), 13 (pensione vedovile) e 14 (pensione degli orfani).

Oltre a questi elementi di revisione riteniamo indispensabile una rimessa in questione sostanziale dei contenuti della previdenza professionale a favore dei Consiglieri di Stato, poiché appare chiaramente che i privilegi previdenziali di cui godono sono inattuali ed esorbitanti rispetto agli altri dipendenti dello Stato e poiché il 1 gennaio 1995 è entrata in vigore la Legge federale sul libero passaggio, che elimina ogni penalizzazione in materia previdenziale nel passaggio da un datore di lavoro all'altro o da una situazione professionale di indipendente a quella di dipendente (e viceversa).

Ricordiamo che i dipendenti assicurati presso la Cassa pensioni dello Stato:

1. pagano un contributo del 9,45% del salario assicurato (è sul tappeto una proposta di portare il contributo sino all'11,5%, ossia allo stesso livello di quello versato dallo Stato);
2. maturano una pensione di vecchiaia che cresce ad un tasso del 2% annuo per gli affiliati entrati nella Cassa entro il 31.12.1994 e a un tasso dell'1,5% annuo per oli assicurati entrati a partire dal 1.1.1995: per il calcolo della pensione si tiene conto degli anni di assicurazione, dell'ultimo stipendio assicurato e del grado d'occupazione medio. In sostanza un dipendente affiliato alla Cassa pensioni dello Stato raggiunge una pensione pari al 60% dell'ultimo stipendio assicurato in 30 anni (se affiliato entro il 31.12.1994) o in 40 anni (se affiliato a partire dal 1.1.1995), mentre un Consigliere di Stato giunge al 60% dell'onorario dopo 15 anni di attività.

## **ANTECEDENTI**

Sul problema della previdenza professionale dei Consiglieri di Stato il Gran Consiglio si chinò nel settembre del 1989 esaminando l'iniziativa parlamentare Martinelli-Krahenbuhl-Soldini del 8.11.1976, che chiedeva di inserire l'obbligo per i Consiglieri di Stato di versare un contributo pari all'8% dell'onorario computabile (onorario meno quota di coordinamento AVS più il 7% dello stipendio), poiché agli iniziattivisti sembrava "equo" che i contributi dei Consiglieri di Stato fossero "almeno parificati a quelli degli altri dipendenti".

Tredici anni dopo il rapporto della Commissione della gestione del 14.9.1989 (relatore Flavio Riva) si opponeva tuttavia a tale conclusione e scartava pure la possibilità di assoggettare i Consiglieri di Stato alla Cassa pensioni dello Stato.

Le motivazioni che indussero la commissione della gestione nel 1989 a scartare l'assoggettamento dei Consiglieri di Stato alla Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato sono ampiamente superate:

- a) grazie alla nuova Legge federale sul libero passaggio in vigore dal 1.1.1995 non esistono più problemi di trasferimento di fondi previdenziali da un datore di lavoro all'altro e neppure esistono più problemi di riscatto obbligatorio di anni d'assicurazione da parte della Cassa pensioni dello Stato. In pratica il Consigliere di Stato che entra in carica apporterà alla Cassa pensioni dello Stato la sua eventuale prestazione di libero passaggio per il riacquisto di anni d'assicurazione; viceversa il Consigliere di Stato che lascia la carica si porterà con sé l'aver di vecchiaia maturato (comprensivo dell'eventuale prestazione di libero passaggio apportata inizialmente) senza penalizzazione alcuna, come un qualsiasi dipendente dello Stato che cambia datore di lavoro;
- b) il raggiungimento del massimo della pensione dopo 15 anni d'attività (la metà degli anni richiesti dal vecchio regime valido per gli assicurati entrati nella Cassa pensioni dello Stato entro il 31.12.1994) non è più giustificabile con l'attuale situazione economica e finanziaria del Cantone; tale periodo non è neppure più esatto, perché per i Consiglieri di Stato entrati in carica dopo il 1. gennaio 1995 il raggiungimento del massimo della pensione dovrebbe avvenire semmai dopo 20 anni d'attività (la metà di 40 anni, ossia gli anni d'assicurazione richiesti al dipendente entrato nella Cassa pensioni dello Stato a partire dal 1.1.1995 per arrivare ad una pensione di vecchiaia pari al 60% dell'ultimo stipendio assicurato);
- c) se quanto scritto ai punti a) e b) è vero cadono le preoccupazioni di carattere finanziario per le conseguenze sulla Cassa pensioni dello Stato dell'affiliazione dei Consiglieri di Stato;
- d) infine nell'attuale contesto economico e finanziario non è da ritenersi necessario un aumento dell'onorario dei Consiglieri di Stato, per il solo fatto di assoggettarli all'obbligo di pagare un contributo per la loro previdenza professionale.

## CONCLUSIONI

Viste le valutazioni precedenti, proponiamo che:

- 1) i Consiglieri di Stato che entreranno in carica a partire dal 1. gennaio 1998 siano affiliati obbligatoriamente alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato a tutti gli effetti (contributi e prestazioni previdenziali);
- 2) i Consiglieri di Stato in carica attualmente o che entreranno in carica entro il 31.12.1997 continueranno a beneficiare delle misure di previdenza previste dalla Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato (LOPCdS), ma dovranno versare allo Stato un contributo per la previdenza professionale pari a quello dei dipendenti affiliati alla Cassa pensioni dello Stato
- 3) siano effettuate le modifiche degli art. 12 (computo del guadagno), 13 (pensione vedovile) e 14 (pensione degli orfani) in ossequio alla parità fra uomo e donna, ricalcando in gran parte le disposizioni già previste dalla Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato;
- 4) sia abrogato l'art. 16, che contiene un privilegio ingiustificabile per i Consiglieri di Stato affiliati in precedenza alla Cassa pensioni dello Stato e una disparità di trattamento verso gli altri Consiglieri di Stato.

Sottolineiamo inoltre come non sarebbe possibile procedere ad una abrogazione pura e semplice del capitolo III della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato (LOPCdS), perché occorre rispettare i diritti acquisiti (protetti dalla costante giurisprudenza), ossia quelli dei Consiglieri di Stato pensionati e dei loro congiunti, nonché i diritti maturati dai Consiglieri di Stato in carica sino al momento dell'entrata in vigore della modifica della LOPCdS.

È una scelta politica invece quella di garantire o meno i diritti proiettati per i Consiglieri di Stato in carica attualmente o che entreranno in carica entro il 31.12.1997, cioè i diritti che essi matureranno dal momento dell'entrata in vigore della modifica della LOPCdS sino alla loro uscita dalla carica: avendo effettuato la scelta di garantire i diritti proiettati per questa categoria di Consiglieri di Stato riteniamo senz'altro corretta e difficilmente contestabile la proposta di assoggettarli al pagamento di un contributo per il finanziamento almeno parziale delle misure di previdenza in loro favore (il rapporto Riva stima il contributo complessivo necessario al finanziamento delle misure di previdenza dei Consiglieri di Stato nella misura del 40-50% dell'onorario), fissando tale contributo ad un livello pari a quello dei dipendenti dello Stato.

Invece ai Consiglieri di Stato che entreranno in carica dopo il 1 gennaio 1998, in base alla nostra proposta, il capitolo III della LOPCdS non sarà più applicabile, ma sarà applicabile unicamente la Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Raoul Ghisletta

## **Proposta di modifica della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato**

### **Capitolo III - Misure di previdenza**

#### **art. 9 (nuovo) - Campo di applicazione**

*Il capitolo III della presente Legge si applica ai Consiglieri di Stato entrati in carica entro il 31.12.1997. I Consiglieri di Stato entrati in carica a partire dal 1° gennaio 1998 sono affiliati a tutti gli effetti alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.*

#### **art. 9 (vecchio) - Pensione per vecchiaia e invalidità**

*diventa art. 9a*

#### **art. 12 - Computo del guadagno**

<sup>1</sup>*Invariato*

<sup>2</sup>*Questa disposizione non è applicabile se il Consigliere di Stato pensionato ha raggiunto l'età AVS.*

#### **art. 13 - Pensione vedovile**

<sup>1</sup>*Il coniuge superstite ha diritto a una pensione vedovile pari al 40% dell'onorario del Consigliere di Stato se:*

- a) deve sopperire al mantenimento di uno o più figli;*
- b) il matrimonio con il defunto è durato almeno due anni;*
- c) riscuote una rendita intera dell'AI oppure acquista il diritto a una tale rendita entro due anni dopo il decesso del coniuge.*

*Il coniuge superstite che non adempie nessuno dei precedenti requisiti ha diritto ad un'indennità unica equivalente a tre pensioni annue.*

*La pensione vedovile al coniuge superstite che passa a nuove nozze viene estinta con il versamento di un'indennità unica equivalente a tre pensioni annue.*

<sup>2</sup>*Se al momento del decesso il Consigliere di Stato era in pensione, la pensione vedovile corrisponde ai 2/3 della pensione del coniuge defunto.*

<sup>3</sup>*Per la pensione vedovile al coniuge divorziato è applicabile l'art. 38 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.*

#### **art. 14 - Pensione degli orfani**

<sup>1</sup>*Alla morte di un Consigliere di Stato in carica ogni orfano riceve una pensione uguale al 10% dell'onorario del defunto. La pensione agli orfani è raddoppiata se entrambi i genitori sono defunti oppure se la rendita vedovile del genitore superstite viene estinta.*

<sup>2</sup>*L'importo complessivo delle pensioni calcolate al cpv. 1 non può tuttavia superare il 30% dell'onorario del defunto e il 60% dell'onorario del defunto in caso di orfani di padre e di madre.*

<sup>3</sup>*Sono applicabili i cpv. 4,5,6 e 7 dell'art. 40 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.*

#### **art. 16 - Membri della Cassa pensioni statale**

*Abrogato*

## **art 18 - Finanziamento**

<sup>1</sup>Le prestazioni previste dalla presente Legge sono assunte dallo Stato e iscritte nel bilancio del Dipartimento finanze e economia.

<sup>2</sup>A partire dal 1.1.1998 i Consiglieri di Stato versano allo Stato un contributo per le misure di previdenza pari a quello dei dipendenti assicurati alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

## **Proposta di modifica della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato**

### **art. 4 cpv. 1**

<sup>1</sup>Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa pensioni i Consiglieri di Stato **entrati in carica a partire dal 1.1.1998** i magistrati dell'ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), che riscuotono un salario annuo superiore alla rendita semplice massima annuale dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).  
(...)

**Confronto tra le condizioni pensionistiche secondo il nuovo sistema previdenziale del rapporto e il sistema attuale per un Consigliere di Stato che cessa l'attività dopo 8 anni di carica a 50/55/60 anni e che vive fino a 80 anni**

\*Il sistema previdenziale attuale garantisce delle prestazioni estremamente elevate, che, a differenza del sistema proposto dal rapporto, non presuppongono alcun trasferimento di capitale di libero passaggio da precedenti attività professionali. Il capitale del secondo pilastro accumulato dal Consigliere di Stato prima dell'entrata in carica non è pertanto considerato in alcun modo.

\*\*Il sistema previdenziale proposto dal presente rapporto presuppone che l'assicurato versi un capitale di libero passaggio alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato al momento dell'entrata in carica: questo versamento non è considerato nei calcoli delle rendite annue e delle prestazioni di libero passaggio di cui sotto. Nei primi due casi l'esistenza di un tale capitale di libero passaggio, pari ad almeno 7 anni d'assicurazione, è tuttavia implicita: infatti secondo la proposta del rapporto per rimanere affiliati alla Cassa pensioni dello Stato tra i 50 e i 60 anni gli ex Consiglieri devono disporre di almeno 15 anni d'assicurazione in totale (8 anni di carica + 7 anni acquistati o riscattati).

\*\*\*I dati sono calcolati in base all'onorario massimo assicurato nel 2003 dalla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (pari a fr 177'890) e arrotondati a 1'000 fr. I dati 2003 inoltre non considerano l'aumento di premio assicurativo a carico di Cantone e assicurati per il risanamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore dal 1.1.2005, né il contributo straordinario sugli stipendi dei dipendenti dello Stato pure in vigore dal 1.1.2005.

**1. Caso medio - Il Consigliere di Stato si dimette dopo 8 anni d'attività all'età di 50 anni e rimane affiliato per altri 10 anni di assicurazione ai sensi della Legge Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.**

**Secondo il sistema proposto dal presente rapporto l'ex Consigliere di Stato riceve 50'000 fr annui di rendita annua tra 50 e 59 anni; a partire da 60 anni riceve una rendita annua di 58'000 fr (pari al 25% dell'attuale onorario del Consigliere di Stato); in alternativa la prestazione di libero passaggio a 60 anni è di fr 743'000.**

**Secondo il sistema attuale l'ex Consigliere di Stato riceve dallo Stato una rendita annua di 99'000 fr da 50 anni in poi, che diventa di 78'000 fr al momento dell'AVS, in quanto quest'ultima prende il posto del supplemento sostitutivo a carico dello Stato (fr 21'000). Gli oneri sono interamente a carico dello Stato.**

In entrambe i sistemi non sono calcolati il reddito o il capitale del secondo pilastro acquisito prima dell'entrata in carica.

**Secondo il sistema previdenziale del rapporto gli oneri a carico dello Stato sono di 871'000 fr contro i 2'659'000 fr del sistema attuale (riduzione di 2/3 ca. del costo a carico dello Stato).** Gli oneri a carico dello Stato nel sistema previdenziale del rapporto si compongono dei contributi ordinari versati alla Cassa pensioni dello Stato nel periodo in cui il Consigliere di Stato è in carica, dei contributi versati all'ex Consigliere di Stato nel periodo fino al raggiungimento dei 60 anni qualora rimanga affiliato alla Cassa pensioni dello Stato e della rendita d'uscita (rendita + supplemento sostitutivo) fino al raggiungimento dei 60 anni.

**I costi del sistema previdenziale attuale in questo caso rappresentano il 144% dell'onorario versato al Consigliere di Stato durante 8 anni (dato 2003: 230'777 fr x 8 = 1'846'000 fr).**

**2. Caso medio - Il Consigliere di Stato si dimette dopo 8 anni d'attività all'età a 55 anni e rimane affiliato per altri 5 anni di assicurazione ai sensi della Legge Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato**

Secondo il sistema proposto dal presente rapporto da 55 a 59 anni l'ex Consigliere di Stato riceve una rendita annua di 50'000 fr; a partire da 60 anni riceve una rendita annua di 42'000 fr (pari al 18% dell'attuale onorario del Consigliere di Stato); in alternativa la prestazione di libero passaggio a 60 anni è di fr 537'000.

Secondo il sistema attuale riceve dallo Stato una rendita annua di 99'000 fr da 55 anni in poi, che diventa di 78'000 fr al momento dell'AVS, in quanto quest'ultima prende il posto del supplemento sostitutivo a carico dello Stato (fr 21'000). Gli oneri sono interamente a carico dello Stato.

In entrambi i sistemi non sono calcolati il reddito o il capitale del secondo pilastro acquisito prima dell'entrata in carica.

**Secondo il sistema previdenziale del rapporto gli oneri a carico dello Stato sono di 518'000 fr, contro i 2'162'000 fr del sistema attuale (riduzione di 3/4 ca. del costo a carico dello Stato).** Gli oneri a carico dello Stato nel sistema preconizzato dal rapporto si compongono dei contributi ordinari versati alla Cassa pensioni dello Stato nel periodo in cui il Consigliere di Stato è in carica, dei contributi versati all'ex Consigliere di Stato nel periodo fino al raggiungimento dei 60 anni qualora rimanga affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e della rendita d'uscita (rendita+supplemento sostitutivo) fino al raggiungimento dei 60 anni.

**I costi del sistema previdenziale attuale in questo caso rappresentano il 117% dell'onorario versato al Consigliere di Stato durante 8 anni (dato 2003: 230'777 fr x 8 = 1'846'000 fr).**

**3. Caso medio - Il Consigliere di Stato si dimette dopo 8 anni d'attività all'età a 60 anni e con 8 anni d'anni d'assicurazione ai sensi della Legge Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.**

Secondo il sistema proposto dal presente rapporto l'ex Consigliere di Stato a 60 anni riceve una rendita annua di 26'000 fr (pari all'11% dell'attuale onorario del Consigliere di Stato); in alternativa la prestazione di libero passaggio a 60 anni è di fr 330'000.

Secondo il sistema attuale riceve dallo Stato una rendita di 99'000 fr, che diventa di 78'000 fr al momento dell'AVS, in quanto quest'ultima prende il posto del supplemento sostitutivo a carico dello Stato (fr 21'000). Gli oneri sono interamente a carico dello Stato.

In entrambi i sistemi non sono calcolati il reddito o il capitale del secondo pilastro acquisito prima dell'entrata in carica.

**Secondo il sistema previdenziale del rapporto gli oneri a carico dello Stato sono di 165'000 fr contro 1'665'000 fr del sistema attuale (riduzione di 9/10 dei costi a carico dello Stato).** Gli oneri a carico dello Stato nel sistema preconizzato dal rapporto si compongono dei soli contributi ordinari versati alla Cassa pensioni dello Stato nel periodo in cui il Consigliere di Stato è in carica.  
**I costi del sistema previdenziale attuale in questo caso rappresentano il 90% dell'onorario versato al Consigliere di Stato durante 8 anni (dato 2003: 230'777 fr x 8 = 1'846'000 fr).**